



SETTORE

IVA – IMPOSTE DIRETTE

**LE NOVITÀ  
DELLA “LEGGE EUROPEA 2015 – 2016”**

RIFERIMENTI

- Artt. 6, 21, 22, 26, 28 e 29, Legge n. 122/2016

IN SINTESI

*Nell’ambito della c.d. “Legge Europea 2015 – 2016”, contenente una serie di disposizioni per l’adeguamento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’UE, sono state introdotte alcune novità di carattere fiscale.*

*In particolare, oltre alla modifica dell’aliquota IVA di alcuni prodotti, si segnala la revisione:*

- *del trattamento applicabile, sia ai fini IVA che delle imposte dirette, alle cessioni di tartufi da parte di raccoglitori occasionali, a seguito della quale l’acquirente non deve più emettere autofattura bensì operare sulle somme corrisposte una ritenuta a titolo d’imposta;*
- *della tassazione delle vincite da gioco, a seguito della quale le vincite corrisposte da case da gioco autorizzate in Italia / altri Stati UE / SEE non concorrono a formare il reddito.*

*Si segnala infine la soppressione degli obblighi in materia di redditi da risparmio sotto forma di interessi.*

SERVIZI COLLEGATI

Settimana  
Professionale

SCHEDA OPERATIVE fisco



Sulla G.U. 8.7.2016, n. 158 è stata pubblicata la Legge n. 122/2016, c.d. “Legge Europea 2015 – 2016”, contenente una serie di disposizioni per l’adeguamento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’UE, **in vigore dal 23.7.2016**.

Tra le principali novità di carattere fiscale si segnalano le modifiche alla tassazione delle vincite da gioco, alle aliquote IVA applicabili a taluni beni e la revisione del regime applicabile agli acquisti di tartufi di raccoglitori occasionali, sollecitate in parte dalle procedure d’infrazione attivate dalla Commissione UE nei confronti dell’Italia.

### TASSAZIONE DELLE VINCITE DA GIOCO

Con la sentenza della Corte di Giustizia UE 22.10.2014, cause C-344/13 e C-367/13, i Giudici comunitari hanno sancito l’incompatibilità della disciplina italiana relativa alla tassazione delle vincite corrisposte da case da gioco con la normativa comunitaria, in quanto dalla stessa deriva(va) una disparità di trattamento a seconda del luogo di conseguimento (le vincite realizzate in case da gioco situate in altri Stati UE risultavano tassate mentre quelle realizzate in Italia erano esenti).

Al fine di “recepire” tale sentenza, l’art. 6 della Legge in esame modifica l’art. 69, TUIR come di seguito evidenziato.

| <b>Art. 69, TUIR – Premi, vincite, indennità</b>  |   |
|---|---|
| <i>Ante Legge Europea 2015 – 2016</i>   | <i>Post Legge Europea 2015 – 2016</i>   |
| <p>1. <b><i>I premi e le vincite di cui alla lettera d) del comma 1 dell’articolo 67 costituiscono reddito per l’intero ammontare percepito nel periodo di imposta, senza alcuna deduzione.</i></b></p> | <p>1. <b><i>Fatte salve le disposizioni di cui al comma 1-bis, i premi e le vincite di cui alla lettera d) del comma 1 dell’articolo 67 costituiscono reddito per l’intero ammontare percepito nel periodo di imposta, senza alcuna deduzione.</i></b></p> <p><b><i>1-bis. Le vincite corrisposte da case da gioco autorizzate nello Stato o negli altri Stati membri dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo non concorrono a formare il reddito per l’intero ammontare percepito nel periodo di imposta.</i></b></p> |

Ai sensi del nuovo art. 69 quindi:

- le vincite **“realizzate” in case da gioco autorizzate** in Italia / altri Stati UE / SEE **non concorrono** a formare il reddito del soggetto interessato;
- gli **“altri” premi e vincite** di cui alla lett. d) del comma 1 dell’art. 67 in esame, ossia:
  - le vincite delle lotterie / concorsi a premio / giochi e scommesse organizzati per il pubblico;
  - i premi derivanti da prove di abilità / sorte;
  - i premi attribuiti in riconoscimento di particolari meriti artistici, scientifici o sociali;**concorrono** alla formazione del reddito per l’intero ammontare percepito nel periodo d’imposta (come in passato).

Si evidenzia inoltre che l’art. 6 in esame prevede contestualmente l’**abrogazione dell’art. 30, comma 7, DPR n. 600/73** in base al quale *“la ritenuta sulle vincite corrisposte dalle case da gioco autorizzate è compresa nell’imposta sugli spettacoli”* di cui all’art. 3, DPR n. 640/72.

### REVISIONE ALIQUOTE IVA

Come sopra accennato, la Legge in esame modifica l’aliquota IVA applicabile alle cessioni di:

- basilico, rosmarino, salvia e origano (art. 21);
- preparati per risotti (art. 22).

## BASILICO, ROSMARINO, SALVIA E ORIGANO

L'art. 21 modifica la Tabella A allegata al DPR n. 633/72 come di seguito evidenziato.

| Tabella A, DPR n. 633/72   |   |
|--|---|
| Ante Legge Europea 2015 – 2016   | Post Legge Europea 2015 – 2016  |
| <b>Parte II – Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4%</b>                              |   |
| 12-bis) basilico, rosmarino e salvia, freschi, destinati all'alimentazione (v.d. ex 12.07) | <b>abrogato</b>   |
| <b>Parte III – Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10%</b>                            |   |
| 38-bis) piante allo stato vegetativo, di basilico, rosmarino e salvia (v.d. ex 12.07)      | <b>abrogato</b>   |
| <b>Parte II-bis – Beni e servizi soggetti all'aliquota del 5%</b>                          |   |
| ---  | 1-bis) basilico, rosmarino e salvia, freschi, origano a rametti o sgranato, destinati all'alimentazione; piante allo stato vegetativo di basilico, rosmarino e salvia (v.d. ex 12.07) |

Da quanto sopra si può desumere quindi che va applicata l'**aliquota IVA del 5%** alle cessioni di:

- **basilico, rosmarino e salvia, freschi, destinati all'alimentazione** (in precedenza assoggettate all'aliquota del **4%**);
- **piante allo stato vegetativo di basilico, rosmarino e salvia** (in precedenza assoggettate all'aliquota del **10%**);
- **origano a rametti o sgranato** (in precedenza assoggettate all'aliquota ordinaria del **22%**).

## PREPARATI PER RISOTTI

L'art. 22 modifica la Tabella A, Parte II, DPR n. 633/72, operando di fatto un "ritorno al passato" per quanto riguarda l'assoggettamento ad IVA dei "**preparati per risotti**" di cui alla **voce doganale 21.07.02**, al fine di "chiudere" il Caso EU Pilot 7293/15/TAXU, nell'ambito del quale è stata rilevata l'incompatibilità dell'aliquota IVA ridotta del 4% con l'ordinamento comunitario.

Il citato art. 22, infatti, **elimina dal n. 9), Tabella A, Parte II, DPR n. 633/72 la voce doganale 21.07.02**, introdotta dall'art. 4, comma 3, DL n. 415/95.

| Tabella A, Parte II, DPR n. 633/72  |  |
|---|--|
| Ante Legge Europea 2015 – 2016  | Post Legge Europea 2015 – 2016   |
| 9) frumento, compreso quello segalato, segala; granturco; riso; risone; orzo, escluso quello destinato alla semina; avena, grano saraceno, miglio, scagliola, sorgo ed altri cereali minori destinati ad uso zootecnico (v.d. 10.01 – 10.02 – ex 10.03 – ex 10.04 – 10.05 – ex 10.06 – ex 10.07, <b>ex 21.07.02</b> ) | 9) frumento, compreso quello segalato, segala; granturco; riso; risone; orzo, escluso quello destinato alla semina; avena, grano saraceno, miglio, scagliola, sorgo ed altri cereali minori destinati ad uso zootecnico (v.d. 10.01 – 10.02 – ex 10.03 – ex 10.04 – 10.05 – ex 10.06 – ex 10.07) |

Conseguentemente, alle **preparazioni alimentari a base di riso** (c.d. preparati per risotti) identificati dalla voce doganale ex 21.07.02 è applicabile l'**aliquota IVA del 10%** ai sensi del **n. 80)**, Tabella A, Parte III, DPR n. 633/72 riservato alle "*preparazioni alimentari non nominate, né comprese altrove*".

## DECORRENZA DELLE NUOVE ALIQUOTE IVA

La Legge n. 122/2016 non prevede una specifica decorrenza delle modifiche apportate dagli artt. 21 e 22 sopra esposte e quindi va considerata la **data di entrata in vigore della legge** e il **momento di effettuazione delle operazioni ai fini IVA**.

Conseguentemente **le nuove aliquote IVA** sono applicabili alle **cessioni effettuate a decorrere dal 23.7.2016** (entrata in vigore della Legge n. 122/2016), dando rilievo alla **data di consegna / spedizione** del bene, fermo restando che, se precedentemente è **eseguito il pagamento** (parziale o totale) ovvero **emessa fattura**, l'operazione si considera **effettuata alla data del pagamento / emissione della fattura**, per l'importo pagato / fatturato (ex art. 6, comma 4, DPR n. 633/72).

### SOCIETÀ "MADRI – FIGLIE": UTILI E PROVENTI DA ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE

L'art. 26 della Legge in esame, modifica l'art. 89, TUIR, relativamente al trattamento fiscale degli strumenti finanziari e partecipativi e dei contratti di associazione in partecipazione con apporto di capitale, connesso con la disciplina delle società "madri – figlie".

In particolare il comma 3 del citato art. 89 prevede, qualora siano rispettati i requisiti di cui all'art. 44, comma 2, lett. a), TUIR (dividendo indeducibile dal reddito della società estera), **l'esclusione dalla formazione del reddito delle società di capitali / enti non commerciali del 95%**:

- degli utili provenienti da **società / enti di ogni altro tipo, compresi i trust**, con o senza personalità giuridica, **non residenti in Italia**;
- delle remunerazioni derivanti da contratti di associazione in partecipazione stipulati con tali soggetti;

se **residenti in Stati non "black list", o qualora residenti in Stati "black list" sia dimostrato, "anche" a seguito di interpello**, quanto previsto dalla lett. c) del comma 1 dell'art. 87, TUIR.

Da ciò discende che, nel caso in cui dallo **strumento finanziario** derivino proventi costituiti sia da utili che da interessi, per l'investitore gli stessi sono interamente soggetti a tassazione, mentre per il soggetto erogante risultano deducibili esclusivamente gli interessi passivi corrisposti.

Ora, la Legge in esame, al fine di eliminare tale asimmetria, dispone il **non assoggettamento a tassazione**, nella misura del 95%, **della parte di provento indeducibile in capo al soggetto emittente**.

Relativamente ai proventi distribuiti da società non residenti, l'esenzione opera esclusivamente qualora la società "madre" sia residente in uno Stato UE, mentre non spetta qualora la stessa sia residente in uno Stato UE / SEE e risulti priva dei requisiti "madre – figlia".

Con riguardo alle **remunerazioni derivanti da contratti di associazione in partecipazione** stipulati con soggetti non residenti è ora previsto che la non imponibilità (95%) in capo alla società percipiente opera limitatamente alla parte indeducibile in capo al soggetto erogante.

Contestualmente alle suddette modifiche è stato opportunamente integrato l'art. 27-bis, DPR n. 600/73 prevedendo il rimborso della ritenuta nell'ambito dei gruppi societari anche sulla parte non deducibile dei dividendi / proventi da associazioni in partecipazione erogati a società "madri" UE.

Le nuove disposizioni in commento operano **a decorrere dall'1.1.2016**.

### REDDITI DA RISPARMIO E OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE

L'art. 28 della Legge in esame **abroga, con decorrenza dall'1.1.2016, il D.Lgs. n. 84/2005**, contenente l'attuazione della Direttiva n. 2003/48/CE in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamento di interessi.

In particolare, a decorrere dalla predetta data **viene meno l'obbligo di comunicazione** all'Agenzia delle Entrate da parte dei soggetti "pagatori" di interessi a soggetti residenti in un altro Stato UE che risultano essere i "beneficiari effettivi".

Va comunque evidenziato che i commi da 2 a 6 del citato art. 28 prevedono le seguenti **disposizioni transitorie**.

| D.Lgs.<br>n. 84/2005           | Adempimento   | Disposizioni<br>transitorie  |
|--------------------------------|---|--|
| <b>Art. 1,<br/>commi 1 e 3</b> | <p>Comunicazione all'Agenzia delle Entrate delle informazioni relative agli interessi pagati o il cui pagamento è attribuito direttamente a persone fisiche residenti in un altro Stato UE, che siano effettivi beneficiari da parte di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• banche, società di intermediazione mobiliare, Poste, SGR, società finanziarie / fiduciarie residenti in Italia;</li> <li>• ogni altro soggetto, anche persona fisica, residente in Italia;</li> <li>• stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti.</li> </ul> <p>La comunicazione è effettuata all'atto della riscossione, anche dalle entità alle quali sono pagati / è attribuito un pagamento di interessi a vantaggio del beneficiario effettivo, se:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• residenti in Italia;</li> <li>• diverse da una persona giuridica, un soggetto esercente attività d'impresa, un OICR.</li> </ul> | <b>Fino al<br/>30.4.2016</b>   |
| <b>Art. 6</b>                  | <p>Comunicazione all'Agenzia delle Entrate da parte dei soggetti sopra individuati delle seguenti informazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• identità e residenza del beneficiario effettivo;</li> <li>• numero di conto del beneficiario effettivo o, in assenza, elementi che consentono l'identificazione del credito che produce gli interessi;</li> <li>• elementi informativi relativi al pagamento di interessi.</li> </ul>  | <b>Informazioni<br/>relative al<br/>2015</b>                                     |
| <b>Art. 7</b>                  | <p>Comunicazione delle informazioni relative ai pagamenti di interessi effettuati nel 2015 da parte dell'Agenzia delle Entrate alla competente Autorità dello Stato UE di residenza del beneficiario effettivo.</p>   | <b>Entro il<br/>30.6.2016</b>  |
| <b>Art. 9,<br/>comma 1</b>     | <p>Richiesta da parte del beneficiario effettivo all'Agenzia delle Entrate del certificato, ai fini della non applicazione della ritenuta alla fonte di cui all'art. 11, Direttiva n. 2003/48/CE.</p>   | <b>Fino al<br/>31.12.2016</b>  |
| <b>Art. 10</b>                 | <p>Riconoscimento del credito d'imposta ex art. 165, TUIR al beneficiario effettivo residente in Italia nel caso in cui gli interessi siano stati assoggettati alla ritenuta alla fonte. Se l'importo della ritenuta operata è superiore al credito d'imposta o nel caso in cui non sia applicabile il citato art. 165, al beneficiario effettivo è concesso il rimborso dell'eccedenza / dell'intera ritenuta ovvero l'utilizzo in compensazione.</p>  | <b>Solo per la<br/>ritenuta<br/>applicata nel<br/>2016 e anni<br/>precedenti</b> |

#### RACCOGLITORI OCCASIONALI DI TARTUFI

Al fine di risolvere il Caso EU Pilot 8123/15/TAXU nel quale la Commissione UE ha sollevato una serie di rilievi relativi alla disciplina italiana prevista per le cessioni di tartufi a un soggetto IVA da parte di un "raccoglitore dilettante od occasionale non munito di partita IVA", l'art. 29 della Legge in esame modifica il trattamento di dette cessioni sia ai fini IVA che delle imposte dirette.

#### MODIFICHE RILEVANTI AI FINI IVA

Il comma 1 del citato art. 29 modifica l'art. 1, comma 109, Finanziaria 2005 come di seguito esposto.



| Art. 1, comma 109, Finanziaria 2005  |   |
|--|---|
| Ante Legge Europea 2015 – 2016   | Post Legge Europea  |
| <p><b>“I soggetti che nell'esercizio di impresa si rendono acquirenti di tartufi da raccoglitori dilettanti od occasionali non muniti di partita IVA sono tenuti ad emettere autofattura con le modalità e nei termini di cui all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 ... In deroga all'articolo 21, comma 2, lettera c) ... i soggetti acquirenti di cui al primo periodo omettono l'indicazione nell'autofattura delle generalità del cedente e sono tenuti a versare all'erario, senza diritto di detrazione, gli importi dell'IVA relativi alle autofatture emesse nei termini di legge.</b></p> <p>La cessione di tartufo <b>non obbliga il cedente raccoglitore dilettante od occasionale non munito di partita IVA ad alcun obbligo contabile.</b></p> <p><b>I cessionari sono obbligati a comunicare annualmente alle regioni di appartenenza la quantità del prodotto commercializzato e la provenienza territoriale dello stesso, sulla base delle risultanze contabili.</b></p> <p><b>I cessionari sono obbligati a certificare al momento della vendita la provenienza del prodotto, la data di raccolta e quella di commercializzazione”.</b></p> | <p>---</p> <p><b>“La cessione di tartufo non obbliga il cedente raccoglitore occasionale non munito di partita IVA ad alcun obbligo contabile.</b></p> <p><b>I cessionari sono obbligati a comunicare annualmente alle regioni di appartenenza la quantità del prodotto commercializzato e la provenienza territoriale dello stesso, sulla base delle risultanze contabili.</b></p> <p><b>I cessionari sono obbligati a certificare al momento della vendita la provenienza del prodotto, la data di raccolta e quella di commercializzazione”.</b></p> |

Da quanto è possibile desumere che:

- è stato **soppresso il regime IVA speciale** applicabile agli acquisti da raccoglitori occasionali di tartufi non titolari di partita IVA in base al quale l'acquirente, soggetto passivo IVA, doveva **emettere un'autofattura** senza detrarre la relativa IVA;
- la **dispensa dagli obblighi contabili** è limitata ai **solli raccoglitori occasionali** (non soggetti passivi IVA) e **non più anche ai raccoglitori dilettanti.**

Il comma 3 del citato art. 29 modifica altresì la Tabella A, Parte III, DPR n. 633/72 come di seguito evidenziato.

| Tabella A, Parte III, DPR n. 633/72<br>Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10%   |  |
|---|--|
| Ante Legge Europea 2015 – 2016  | Post Legge Europea 2015 – 2016   |
| ---   | 20-bis) tartufi freschi, refrigerati o presentati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparati per il consumo immediato  |
| 21) ortaggi e piante mangerecce, <b>esclusi i tartufi</b> , macinati o polverizzati, ma non altrimenti preparati; radici di manioca, d'arrow-root e di salep, topinambur, patate dolci ed altre simili radici e tuberi ad alto tenore di amido o di inulina, anche secchi o tagliati in pezzi; midollo della palma a sago (v.d. ex 07.04-07.06) | 21) ortaggi e piante mangerecce, macinati o polverizzati, ma non altrimenti preparati; radici di manioca, d'arrow-root e di salep, topinambur, patate dolci ed altre simili radici e tuberi ad alto tenore di amido o di inulina, anche secchi o tagliati in pezzi; midollo della palma a sago (v.d. ex 07.04-07.06) |
| 70) ortaggi e piante mangerecce ( <b>esclusi i tartufi</b> ) preparati o conservati senza aceto a acido acetico (v.d. ex 20.02)   | 70) ortaggi e piante mangerecce preparati o conservati senza aceto a acido acetico (v.d. ex 20.02)   |

Da quanto sopra deriva quindi che alle cessioni di **tartufi freschi / refrigerati / immersi in acqua salata / solforata / addizionata** ma *“non specialmente preparati per il consumo immediato”*, è applicabile l'**aliquota IVA ridotta del 10%** (in luogo dell'aliquota ordinaria del 22%).

#### TRATTAMENTO AI FINI DELLE IMPOSTE DIRETTE

Il comma 2 del citato art. 29 inserisce nel DPR n. 600/73 il **nuovo art. 25-quater** *“Ritenuta sui compensi corrisposti ai raccoglitori occasionali di tartufi”* ai sensi del quale:

*“I soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 23 applicano ai compensi corrisposti ai raccoglitori occasionali di tartufi non identificati ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, in relazione alle cessioni di tartufi, una ritenuta a titolo d'imposta, con obbligo di rivalsa. La suddetta ritenuta si applica all'aliquota fissata dall'articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi ... per il primo scaglione di reddito ed è commisurata all'ammontare dei corrispettivi pagati ridotto del 22 per cento a titolo di deduzione forfetaria delle spese di produzione del reddito”.*

A seguito della novità in esame **alle somme corrisposte ai raccoglitori occasionali di tartufi** le società / ditte individuali devono operare una **ritenuta alla fonte**:

- sull'ammontare del **corrispettivo pagato ridotto del 22%** a titolo di **deduzione forfetaria** delle spese di produzione del reddito;
- **a titolo d'imposta**, pari all'aliquota IRPEF del primo scaglione di reddito (**23%**);
- con obbligo di rivalsa.

#### DECORRENZA

Per espressa previsione del comma 4 dell'art. 29 in esame la modifiche riguardanti le cessioni di tartufi in commento si applicano *“alle operazioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2017”*. ■



**CONVEGNO**  
**ASSEGNAZIONE, CESSIONE, TRASFORMAZIONE,  
ESTROMISSIONE AGEVOLATA DEI BENI AI SOCI**



**Trento, 19 Luglio 2016**

Inizio ore 10.00 – Termine ore 16.30 c/o Centro Formazione SEAC Cefor srl Via Solteri, 56

**Relatori:**  
Dott. Marco PAIOLA  
Notaio Paolo PICCOLI  
Dott. Gianfranco ROMANELLI